Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 agosto 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 8'0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganski le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1958, n. 789.

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — MEDICI — ANDREOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 *agosto* 1958, n. 790.

Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1957-58 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con riferimento al prezzo della stessa nelle provincie della Campania, relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia passata in giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 30 per cento.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative a rapporti di affitto di cui all'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina la misura della riduzione stessa, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle particolari circostanze e delle determinazioni della Commissione tecnica provinciale prevista dall'art. 2 della legge medesima.

Qualora il canone sia composto parte in canapa e parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma primo, della legge 3 agosto 1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Art. 2.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dello art. 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto

o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sono salve le norme più favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali o in accordi collettivi.

Art. 3.

La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958. Si intendono « non esauriti » i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.

Art. 4.

Il corrispettivo di affitto, ai fini dell'applicazione della riduzione relativamente ai canoni convenuti con riferimento al prezzo della canapa, sarà determinato sulla base della media generale dei prezzi, delle qualità e quantità effettivamente conferite dai singoli affittuari.

Nel caso che la fibra non sia coltivata, il prezzo medio per la determinazione del canone in denaro sarà regolato sulla media generale della qualità e quantità conferite al Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 791.

Trasformazione dell'Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia » di Mantova in « Istituto superiore lattiero caseario » ed approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, che reca provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, che istituisce in Mantova l'Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia »;

Visto l'art. 4 del decreto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione in data 10 giugno 1946, convalidato, con modificazioni, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, concernente la costituzione di una Fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerche e di sperimentazione nel settore lattiero caseario;

Ritenuta la necessità di trasformare l'Istituto caseario zootecnico di Mantova in Istituto superiore lattiero casario per l'assolvimento dei fini predetti, anzichè creare una Fondazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia » di Mantova, costituito con regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, è trasformato in « Istituto superiore lattiero-caseario », con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

E' abrogato lo statuto del predetto Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia », di cui al regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, ed è approvato il nuovo statuto nel testo annesso al presente decreto, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 136 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 792.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Ferrara.

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 131 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 793.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Borgetto (Palermo).

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 27 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Borgetto (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 133 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 794.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gerlando nella Chiesa cattedrale omonima, in Agrigento.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 25 febbraio 1957, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 5 ottobre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Gerlando nella Chiesa cattedrale omonima, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 134 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 795.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in località Cenate San Rocco del comune di Cenate Sotto (Bergamo).

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 18 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 10 aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in località Cenate San Rocco del comune di Cenate Sotto (Bergamo) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 135 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n 796.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Agata, nella borgata omonima del comune di Ferentino (Frosinone).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferentino in data 8 settembre 1947, integrato con decreto di pari data e con tre dichiarazioni rispettivamente in data 17 giugno, 29 novembre 1957 e 26 febbraio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agata, nella borgata omonima del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 139 — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1958.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti contenuti nella brillantina per capelli, esportata all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti contenuti nella brillantina per capelli, esportata all'estero, osservate le norme della legge e del regolamento doganali.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

La quantità di olio minerale lubrificante, contenuta nella brillantina per capelli esportata, è determinata mediante analisi del competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, da eseguirsi sui campioni del prodotto, che dovranno essere prelevati di volta in volta all'atto della esportazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1958
Registro n 19 *Finanze, foglio n* 109 — BENNATI

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1958.

Approvazione dei metodi ufficiali d'analisi per i mosti, i vini e gli aceti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle Stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse Stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto legge, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai Laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto interministeriale del 30 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1935, foglio n. 273, col quale furono approvati i metodi di analisi per le materie che interessano l'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di modificare i metodi di analisi per quanto concerne i mosti, i vini e gli aceti, e che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli Istituti e Laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti », descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1958
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 72. — MEROLLA

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1958.

Dichiarazione dell'esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Arabia Saudita ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi su beni dello Stato Arabo esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Vista la Nota verbale del Ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, comunicata dal Ministro per gli affari esteri, con cui si assicura da parte di quello Stato assoluta immunità giurisdizionale agli Stati esteri;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Arabia Saudita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 6 agosto 1958

Il Ministro: GONELLA

(4257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1958

A norma dell'art 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1958

Nel termine di sessanta giorni della presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(4261)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 17 luglio 1958, concernente la sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie per il triennio 1958-1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 187 del 4 agosto 1958 a pagina 3220, in luogo di « p *Il Ministro*: LAMI » leggasi « *Il Ministro*. LAMI ».

(4267)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento della sede e del periodo di svolgimento della « X Mostra interprovinciale dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura - Rassegna dell'attrezzatura per artigiani e piccoli industriali », di Rovereto.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento, con nota del 25 luglio 1958, n 8614, ha comunicato che gli organizzatori della « X Mostra interprovinciale dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura - Rassegna dell'attrezzatura per artigiani e piccoli industriali », allestiranno la predetta manifestazione in Riva sul Garda dal 17 al 31 agosto p v anzichè in Rovereto dal 2 al 10 agosto p v., come precedentemente programmato

(4262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	649,937
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	89,905
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,545
1 Fiorino olandese	164,58
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	147,975
1 Franco svizzero acc.	142,45
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	148,71
1 Scellino austriaco	24,037

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	502920	140 —	Panizzardi *Secondo* di Giovanni, dom. in Como	Panizzardi *Pietro* di Giovanni, dom. in Como
Id.	635424	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	739951	105 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	209292	2.585 —	Salvati Francesco fu Federico, dom in Roma	Salvati Francesco fu Federico, *infermo di mente, sotto la tutela provvisoria di Salvati Luigi fu Federico*, dom. in Roma
Id.	200116	1.635 —	Eredi indivisi di Pellegrino *Giovannina* fu Leonardo, dom. a Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore di Miletti Fulvio fu Ernesto Filippo, dom. a Bonito (Avellino)	Eredi indivisi di Pellegrino *Maria Giovanna* fu Leonardo, dom. a Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore di Miletti Fulvio fu Ernesto Filippo, dom. a Bonito (Avellino)
Cons. 3,50 % (1906)	770130	220,50	Cravenna Ernesto, *Elena* ed Edilio fu Benedetto, minori sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. di Cravenna Benedetto, dom. in Novi Ligure	Cravenna Ernesto, *Ellena* ed Edilio fu Benedetto, minori sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. di Cravenna Benedetto, dom. in Novi Ligure
Red. 3,50 % (1934)	167315	21 —	Cravenna *Elena* fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. Cravenna, dom. a Novi Ligure	Cravenna *Ellena* fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. Cravenna, dom. a Novi Ligure
Cons. 3,50 % (1906)	842037	1.029 —	Gisondi Raffaele di Nicola, dom. in Minervino Murge (Bari), con usufrutto vitalizio ad Acquaviva *Giovanna* fu Raffaele, moglie di Gisondi Nicola	Gisondi Raffaele di Nicola, dom. in Minervino Murge (Bari), con usufrutto vitalizio ad Acquaviva *Maria Giovanna* fu Raffaele, moglie di Gisondi Nicola.
Red. 3,50 % (1934)	332400	875 —	Drago Caterina Linda di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nervi (Genova), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Drago Giuseppe fu Nicolò e Gazzolo *Adele* fu Giuseppe	Drago Caterina Linda di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nervi (Genova), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Drago Giuseppe fu Nicolò e Gazzolo *Maria Beatrice Adele* fu Giuseppe
Id.	117179	546 —	Servidio *Luisa* fu Michele moglie di Caruso Federico Camillo, vincolato per dote	Servidio *Lucrezia Luisa* fu Michele moglie di Caruso Federico Camillo, vincolato per dote
Id.	20848	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	430792	150,50	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	853974	1.095,50	Servidio *Luisa* fu Michele moglie di Caruso *Camillo* Federico fu Francesco, dom. a Cosenza	Servidio *Lucrezia Luisa* fu Michele moglie di Caruso *Federico Vittorio Camillo* fu Francesco, dom. a Cosenza
Rendita 5 % (1935)	210786	625 —	Dellavalle Antonio di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto a Rollino Giacinta fu *Giovanni* ved. di Olivetta Antonio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli)	Dellavalle Antonio di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto a Rollino Giacinta fu *Antonio* ved. di Olivetta Antonio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli)
Id.	210787	625 —	Dellavalle Adalgisa di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto come sopra	Dellavalle Adalgisa di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto come sopra
Id.	58174	1.600 —	Quaglino Alfredo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a Bertagna *Margherita* fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare, dom. a Torino	Quaglino Alfredo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a Bertagna *Domenica Margherita* fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare, dom. a Torino

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	683905	700 —	Grignolo Clorinda di Giuseppe moglie di *Marcone Fiorenzo*, dom. in Bianze (Novara)	Grignolo Clorinda di Giuseppe moglie di Marcone *Terzago Fiorenzo*, dom. in Bianze (Novara)
Id.	411544	1.050 —	Taverna *Maria* di Luigi moglie di Bonardi Andrea, vincolata per dote	Taverna *Emilia* di Luigi moglie di Bonardi Andrea, vincolata per dote
Ricostr. 5 % Serie 28	986	2.500 —	Furitano Gioacchino di Calcedonio, dom. a Palermo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Furitano Giuseppina Maria e *Vittorina* fu Gioacchino, nubili, dom. a Lercara Friddi (Palermo)	Furitano Gioacchino di Calcedonio, dom. a Palermo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Furitano Giuseppina, Maria e *Maria Vittoria* fu Gioacchino, nubili, dom. a Lercara Friddi (Palermo)
Id.	987	2.500 —	Furitano Luigi di Calcedonio, dom. in Palermo, con usufrutto come sopra	Furitano Luigi di Calcedonio, dom. in Palermo, con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1950)	1449	150 —	Brandolini *Giuseppina* fu Ernesto moglie di Gatti *Giacomo*, vincolato per dote	Brandolini *Maria Primina Giuseppina Ernesta* moglie di Gatti *Ernesto Giacomo*, vincolato per dote
Id. (1951)	741	250 —	Brandolini *Giuseppina* fu Ernesto moglie di Gatti *Giacomo* vincolato per dote	Brandolini *Maria Primina Ernesta* moglie di Gatti *Ernesto Giacomo*, vincolato per dote
Red. 3,50 % (1934)	395930	759,50	*Gianantoni* Angela fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre D'Emilio Colomba	*Giannantoni* Angela fu Vincenzo, ecc., come contro
Id.	256042	787,50	Senesi *Lina* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bertocci Teresa	Senesi *Rina* fu Pietro, ecc., come contro
Id.	267742	171,50	Piersante Carmelinda fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Di Misio *Virgilia* di Achille, dom. a Chieti	Piersante Carmelinda fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Di Misio *Virginia* di Achille, dom. a Chieti
Id.	414462	514,50	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	182032	200 —	Re Lucia di Emilio	Re Lucia di Emilio, *minore sotto la patria potestà del padre*

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

(3937) Roma, addì 19 luglio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

Estensione del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno all'intero territorio del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18706.2, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato esteso il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno all'intero territorio del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(4196)

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore (Belluno).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18710.8, ai sensi del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato prorogato il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore (Belluno).

(4197)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno all'intero territorio del comune di Foligno (Perugia).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18759.5, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva il carattere di stazione di soggiorno all'intero territorio del comune di Foligno (Perugia).

(4198)

Separazione in due distinte stazioni di soggiorno di Rimini e di Bellaria-Igea Marina dell'unica stazione di soggiorno di Rimini-Bellaria-Igea Marina (Forlì).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18733.8, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, la unica stazione di soggiorno di Rimini Bellaria-Igea Marina (Forlì), è stata divisa nelle due distinte stazioni di soggiorno di Rimini e di Bellaria-Igea Marina, comprendenti una parte del territorio dei rispettivi comuni di Rimini e di Bellaria Igea Marina.

(4202)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte relative ai concorsi per il reclutamento straordinario di centonovantuno sottotenenti in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, col quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento straordinario di centonovantuno sottotenenti in servizio permanente dell'Esercito da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958;
Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte dei seguenti concorsi per il reclutamento straordinario di centonovantuno sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetti con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni:

Arma di fanteria: 25 e 26 agosto 1958;
Arma di cavalleria: 25 e 26 agosto 1958;
Arma di artiglieria: 25 e 26 agosto 1958;
Arma del genio: 25 e 26 agosto 1958;
Servizio automobilistico: 26 agosto 1958;
Servizio di commissariato (ruolo commissari): 26 agosto 1958;
Servizio di amministrazione: 25 agosto 1958

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *il Ministro*: Russo

(4255)

Posti di impiego della carriera esecutiva del Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno.

La disponibilità dei posti di assistente aggiunto presso il Ministero dell'industria e del commercio, nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, di cui alla notificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958, è di numero otto anziché due.

(4264)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, riservato al personale statale, a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 4176/1956.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale n. 5876 del 30 maggio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato al personale statale, indetto con decreto Ministeriale 4176/1956

(4263)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 18639 dell'8 corrente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 41841 del 31 dicembre 1958,
Visto il proprio decreto n. 18794 dell'8 corrente, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso,
Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Antonio Paganelli si è resa vacante la prima condotta medica di Serravalle del Chienti,
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicato nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Feliziani Feliziano è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Serravalle del Chienti, in sostituzione del dott. Paganelli Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto

Macerata, addì 23 luglio 1958

Il prefetto: Fabiani

(4088)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti di pari numeri in data 2 febbraio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia, bandito il 17 novembre 1956, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso,
Considerate che le candidate Semino Franca, Magliano Consolina e Poli Giuseppina hanno dichiarato di rinunciare al posto di ostetrica condotta di Ventimiglia-Latte e che la ostetrica Guarnieri Albertina è stata dichiarata dimissionaria per non aver assunto servizio nel termine perentorio fissatole dal sindaco di Ventimiglia con nota racc. R. R.,
Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguono nella graduatoria,
Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Boario Erminia,
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto n. 281, in data 11 marzo 1935,

Decreta:

La condotta ostetrica di Ventimiglia Latte è assegnata alla ostetrica Boario Erminia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato

Imperia, addì 22 luglio 1958

Il prefetto: Passannanti

(4090)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.